



# COMUNE DI VADO LIGURE

PROVINCIA DI SAVONA

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 29 Registro Deliberazioni

Data 30/07/2020

**OGGETTO :**

INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI ESCLUSI DALL'APPLICAZIONE DELLE NORME DELLA L.R. 24 DICEMBRE 2019, N. 30 (DISCIPLINA PER IL RIUTILIZZO DI LOCALI ACCESSORI, DI PERTINENZA DI FABBRICATI E DI IMMOBILI NON UTILIZZATI) E S.M. E I.

L'anno duemilaventi addì giovedì trenta del mese di luglio alle ore 10:00, in Vado Ligure, nell'apposita sala consiliare previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e nei termini di Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, in seduta pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risulta:

	NOMINATIVO	CARICA	PRESENTE	ASSENTE
1.	GIULIANO MONICA	Sindaco	X	
2.	GILARDI FABIO	Consigliere	X	
3.	OLIVERI MIRELLA	Consigliere	X	
4.	FALCO FABIO	Consigliere	X	
5.	DELLACASA SABRINA	Consigliere	X	
6.	ARAGNO ROBERTO	Consigliere	X	
7.	ODERDA ALESSANDRO	Consigliere	X	
8.	CIVELLI INNOCENTE	Consigliere	X	
9.	GRECO PATRIZIA	Consigliere	X	
10.	GUELFY FRANCA	Consigliere	X	
11.	SPINGARDI ELISA	Consigliere	X	
12.	MURRU ANTONIO	Consigliere		X
13.	BOVERO PIETRO	Consigliere	X	

**Presenti: 12**

**Assenti: 1**

Partecipa il Segretario Generale **ARALDO DR. PIERO**

Il Presidente **DELLACASA SABRINA** assume la presidenza dell'adunanza, e constatatane la legalità, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica in oggetto.

Si dà atto che l'Assessore esterno Sig. Ennio Rossi risulta presente alla seduta consiliare.

Intervengono nella trattazione della presente pratica il Presidente, l'Assessore esterno Rossi, il Consigliere Bovero ed il Consigliere Guelfi, come da verbalizzazione integrale, in atti conservata.

Dopodiché,

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

### **PREMESSO:**

- CHE la legge regionale 24 dicembre 2019, n. 30 (*Disciplina per il riutilizzo di locali accessori, di pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati*), pubblicata sul B.U.R.L. il 31 dicembre 2019 ed in vigore dal 15 gennaio 2020, introduce una serie di misure volte a regolare interventi di ristrutturazione edilizia per il riutilizzo di locali accessori, pertinenze ed immobili non utilizzati, anche in deroga alla disciplina dei vigenti strumenti e piani urbanistici comunali e alla disciplina del vigente PTCP;
- CHE, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge regionale sopra citata:  
*“1. Entro il 30 aprile 2020 i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale motivata in relazione a specifiche esigenze di tutela paesaggistica o igienico-sanitaria e nel rispetto della disciplina dei piani di bacino e dei piani dei parchi, possono individuare, limitatamente al riutilizzo di locali contigui alla strada pubblica, parti del proprio territorio nelle quali non trovano applicazione le disposizioni della presente legge relative al riutilizzo per l'uso residenziale dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati. Con la stessa deliberazione i comuni possono individuare anche specifici ambiti del territorio comunale nei quali, in presenza di fenomeni di risalita della falda, è esclusa la possibilità di riutilizzo dei locali accessori e delle pertinenze di un fabbricato collocate in piani seminterrati. Le disposizioni della presente legge si applicano senza limitazioni a seguito della infruttuosa decorrenza del termine del 30 aprile 2020 senza che il Comune abbia assunto l'eventuale deliberazione per l'individuazione di ambiti esclusi dall'applicazione delle norme della legge medesima.*  
*2. I comuni, anche successivamente al termine di cui al comma 1, aggiornano gli ambiti di esclusione a seguito di nuovi eventi alluvionali, nonché a seguito di specifiche analisi di rischio geologico e idrogeologico locale.”;*
- CHE con ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 10/2020 del 24 marzo 2020, in conseguenza dell'emergenza COVID19, il termine indicato all'art. 4, comma 1 della citata l.r. n. 30/2019 e s.m. e i., è stato prorogato al 31 luglio 2020;

### **CONSIDERATO:**

- CHE, per quanto attiene alle aree ricadenti nelle fasce di inondabilità individuate dal Piano di bacino stralcio sul rischio idrogeologico come Fascia A (pericolosità idraulica molto elevata: aree perfluviali inondabili al verificarsi dell'evento di piena con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di

ritorno T=50 anni) o come Fascia A\* (aree storicamente inondate, per le quali non siano avvenute modifiche definitive del territorio tali da escludere il ripetersi dell'evento, ovvero aree individuate come a rischio di inondazione sulla base di considerazioni geomorfologiche o di altra evidenze di criticità, in corrispondenza delle quali non siano state effettuate nell'ambito del Piano le adeguate verifiche idrauliche finalizzate all'individuazione delle fasce di inondabilità), la Normativa di piano non consente interventi che modifichino la destinazione d'uso comportando l'aumento della permanenza di persone e, pertanto, deve ritenersi vietato il riutilizzo per l'uso residenziale di locali accessori e di pertinenze di fabbricati, tanto più se collocati ai piani terreni o seminterrati;

- CHE tuttavia, operando in deroga alla disciplina dei vigenti strumenti e piani urbanistici comunali e alla disciplina del vigente PTCP, la sopra menzionata l.r. n. 30/2019 e s.m. e i. potrebbe consentire il riutilizzo per l'uso residenziale di locali accessori e di pertinenze di fabbricati, anche collocati ai piani terreni o seminterrati, ricadenti:
  - negli ambiti individuati dallo strumento urbanistico generale (S.U.G.) vigente come "*zone produttive industriali, artigianali e commerciali - I*", nelle quali non è ammesso l'insediamento della destinazione residenziale per evidenti ragioni di carattere ambientale e igienico-sanitario;
  - nelle fasce di inondabilità individuate dal Piano di bacino stralcio sul rischio idrogeologico come Fascia B (pericolosità idraulica media: aree perifluviali, esterne alla Fascia A, inondabili al verificarsi dell'evento di piena con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno T=200 anni), dove la Normativa di piano non esclude a priori l'insediamento della destinazione residenziale;
- CHE il Dott. Geol. Sergio Aicardi dello Studio Progea, su incarico del Comune di Vado Ligure, ha predisposto una cartografia delle "*Aree di pericolosità da risalita della falda acquifera non confinata corredata dalle aree di inondabilità con probabilità di ritorno 1/50 ex vigente P.d.B.*", costituita dai seguenti elaborati che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa:
  - Norma di vincolo Pericolosità risalita falda LR30-19 - Comune di Vado Ligure rev 01;
  - Pericolosità risalita falda LR30-19 - Comune di Vado Ligure 5000-TAV\_A-CTR su base CTR;
  - Pericolosità risalita falda LR30-19 - Comune di Vado Ligure 5000-TAV\_B-CTR su base CTR;
  - Pericolosità risalita falda LR30-19 - Comune di Vado Ligure 5000-TAV\_C-CTR su base CTR;nonché dai seguenti elaborati grafici, in atti conservati, redatti su base catastale:
  - Pericolosità risalita falda LR30-19 - Comune di Vado Ligure 5000-TAV\_A-CAT su base catastale;
  - Pericolosità risalita falda LR30-19 - Comune di Vado Ligure 5000-TAV\_B-CAT su base catastale;
  - Pericolosità risalita falda LR30-19 - Comune di Vado Ligure 5000-TAV\_C-CAT su base catastale;

**RITENUTO** pertanto opportuno, ai sensi e per gli effetti del sopra richiamato art. 4, comma 1, della l.r. n. 30/2019 e s.m. e i., individuare:

- limitatamente al riutilizzo di locali contigui alla strada pubblica, le seguenti parti del proprio territorio nelle quali non trovano applicazione le disposizioni della

ridetta l.r. n. 30/2019 e s.m. e i. relative al riutilizzo per l'uso residenziale dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato:

- ambiti individuati dallo strumento urbanistico generale (S.U.G.) vigente come "*zone produttive industriali, artigianali e commerciali - I*", nelle quali non è ammesso l'insediamento della destinazione residenziale per evidenti ragioni di carattere ambientale e igienico-sanitario;
- fasce di inondabilità individuate dal Piano di bacino stralcio sul rischio idrogeologico come Fascia B (pericolosità idraulica media: aree perifluviali, esterne alla Fascia A, inondabili al verificarsi dell'evento di piena con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno T=200 anni), limitatamente al riutilizzo di locali collocati ai piani terreni o seminterrati;
- gli specifici ambiti del territorio comunale nei quali, in presenza di fenomeni di risalita della falda, è esclusa la possibilità di riutilizzo dei locali accessori e delle pertinenze di un fabbricato collocate in piani seminterrati, secondo quanto evidenziato e precisato negli elaborati, sopra menzionati, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

**DATO ATTO** che la responsabilità dell'istruttoria e del procedimento del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 19, comma 5, del vigente Regolamento per l'Ordinamento degli Uffici e Servizi, è assunta dal Responsabile del Settore Tecnico, Urbanistica e Gestione del Territorio, arch. Alessandro Veronese;

**VISTO** il parere in ordine alla regolarità tecnica reso sulla proposta a norma dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2009 n. 267 dal Responsabile del Settore Tecnico Urbanistica e Gestione del Territorio;

**VISTO** il parere in ordine alla regolarità contabile reso sulla proposta a norma dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, dal Responsabile del Settore Economico-Finanziario;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m. ed i.;

**VISTA** la vigente normativa al riguardo;

**RITENUTA** l'urgenza di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile secondo le modalità previste ai sensi dell'art. 134, comma 4° del citato D. Lgs. n. 267/2000;

**CON** n. 12 voti favorevoli, espressi in modo palese, da n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

## **DELIBERA**

**1.-** ai sensi e per gli effetti del sopra richiamato art. 4, comma 1, della l.r. n. 30/2019 e s.m. e i., di individuare:

- limitatamente al riutilizzo di locali contigui alla strada pubblica, le seguenti parti del proprio territorio nelle quali non trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 24 dicembre 2019, n. 30 e s.m. e i. relative al riutilizzo per l'uso residenziale dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato:
  - ambiti individuati dallo strumento urbanistico generale (S.U.G.) vigente come "*zone produttive industriali, artigianali e commerciali - I*", nelle quali non è

ammesso l'insediamento della destinazione residenziale per evidenti ragioni di carattere ambientale e igienico-sanitario;

- fasce di inondabilità individuate dal Piano di bacino stralcio sul rischio idrogeologico come Fascia B (pericolosità idraulica media: aree perifluviali, esterne alla Fascia A, inondabili al verificarsi dell'evento di piena con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno  $T=200$  anni), limitatamente al riutilizzo di locali collocati ai piani terreni o seminterrati;

- gli specifici ambiti del territorio comunale nei quali, in presenza di fenomeni di risalita della falda, è esclusa la possibilità di riutilizzo dei locali accessori e delle pertinenze di un fabbricato collocate in piani seminterrati, secondo quanto evidenziato e precisato nei seguenti elaborati, a firma del Dott. Geol. Sergio Aicardi dello Studio Progea, che si allegano alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa:

- Norma di vincolo Pericolosità risalita falda LR30-19 - Comune di Vado Ligure rev 01;

- Pericolosità risalita falda LR30-19 - Comune di Vado Ligure 5000-TAV\_A-CTR su base CTR;

- Pericolosità risalita falda LR30-19 - Comune di Vado Ligure 5000-TAV\_B-CTR su base CTR;

- Pericolosità risalita falda LR30-19 - Comune di Vado Ligure 5000-TAV\_C-CTR su base CTR;

nonché dai seguenti elaborati grafici, in atti conservati, redatti su base catastale:

- Pericolosità risalita falda LR30-19 - Comune di Vado Ligure 5000-TAV\_A-CAT su base catastale;

- Pericolosità risalita falda LR30-19 - Comune di Vado Ligure 5000-TAV\_B-CAT su base catastale;

- Pericolosità risalita falda LR30-19 - Comune di Vado Ligure 5000-TAV\_C-CAT su base catastale;

2.- di dare atto che, per quanto attiene alle aree ricadenti nelle fasce di inondabilità individuate dal Piano di bacino stralcio sul rischio idrogeologico come Fascia A (pericolosità idraulica molto elevata: aree perifluviali inondabili al verificarsi dell'evento di piena con portata al colmo di piena corrispondente a periodo di ritorno  $T=50$  anni) o come Fascia A\* (aree storicamente inondate, per le quali non siano avvenute modifiche definitive del territorio tali da escludere il ripetersi dell'evento, ovvero aree individuate come a rischio di inondazione sulla base di considerazioni geomorfologiche o di altra evidenze di criticità, in corrispondenza delle quali non siano state effettuate nell'ambito del Piano le adeguate verifiche idrauliche finalizzate all'individuazione delle fasce di inondabilità), la Normativa di piano non consente interventi che modifichino la destinazione d'uso comportando l'aumento della permanenza di persone e, pertanto, deve ritenersi vietato il riutilizzo per l'uso residenziale di locali accessori e di pertinenze di fabbricati, tanto più se collocati ai piani terreni o seminterrati.

\*\*\* \*\*

Dopodiché,

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**CON** n. 12 voti favorevoli, espressi in modo palese, da n. 12 Consiglieri presenti e votanti;

## **D I C H I A R A**

il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. n. 267/2000.

\*\*\*.v.\*\*\*

**Letto, approvato e sottoscritto**

**IL PRESIDENTE  
DELLACASA SABRINA \***

**IL SEGRETARIO GENERALE  
ARALDO DR. PIERO \***

\* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa